FNOPI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: **6/2024**

Protocollo: P-682/I.1

Data: 22 gennaio 2024

Oggetto: Decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 relativo alle disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri OPI

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri Pediatrici
OPI

Si informano gli Ordini in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2023 – serie Generale n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il *Decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 relativo alle disposizioni urgenti in materia di termini normativi (allegato).*

Come noto, in base al dettato Costituzionale, i Decreti-legge sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza ed hanno comunque forza di legge. Tali decreti devono comunque essere convertiti in legge (anche con modifiche) entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse riportando quanto esplicitato nel merito nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 3, comma 3 ***(Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)***

L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l'anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata")

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito.

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma
Tel.: +39 06 46200101 - CF: 80186470581
federazione@cert.fnopi.it - www.fnopi.it

FNOPI

Articolo 3, comma 12 ***(Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI)***

Il comma 12 dell'articolo 3 in esame proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento - delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI).

Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Si ricorda che la Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (c.d. INI), in corso di aggiornamento, risale al 23 dicembre 2009, con conseguenti Accordi Convenzionali attuativi relativi ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (c.d. INI) '

I sistemi regionali del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) interoperano con l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI), che permette la comunicazione tra più domini regionali, al fine di collezionare, richiedere e trasmettere dati e documenti sanitari attraverso modalità sicure e nel rispetto dei consensi sui dati personali stabiliti dagli assistiti.

Nell'ambito dei diversi sistemi e processi interregionali, i servizi di interoperabilità di ogni infrastruttura FSE sono conformi a standard internazionali applicati in ambito nazionale, secondo quanto indicato nelle specifiche di interoperabilità del FSE.

La norma in esame è prevista anche per le finalità degli specifici interventi disposti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Con riferimento a tali interventi, si segnala quanto disposto dal D.L. n. 4/2024, che novellando l'art. 12 del D.L n. 179/2012 (L. n. 221/2012), è intervenuto sull'architettura dati (cd. Ecosistema Dati Sanitari) del FSE e sull'abilitazione di una standardizzazione formato dati e codifiche su tutto il territorio nazionale, incaricando la Sogei di occuparsi dello sviluppo di tale Ecosistema in convenzione con l'Agenas.

L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

Tra gli altri interventi obiettivo del PNRR, vi è stata l'approvazione con D.M Salute 20.5.2022 delle Linee guida di indirizzo che definiscono i nuovi contenuti, i nuovi servizi e la nuova architettura del FSE. Per quanto riguarda i progetti regionali, in conformità con quanto previsto all'interno dei Piani operativi allegati ai CIS sottoscritti con le Regioni e le Province autonome in data 30 e 31 maggio 2022, è stato siglato il D.I. Ministro Innovazione Tecnologica e Transizione digitale, Min. Salute e MEF 8 agosto 2022 per l'assegnazione risorse della linea di attività M6C2 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" nell'ambito investimento M6C2 1.3. Il Decreto Interministeriale 18.5.2022 ha inoltre disposto l'"Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del FSE", ampliando i documenti clinici presenti nel Fascicolo nelle diverse Regioni.

Articolo 4, comma 1 ***(Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie)***

Il comma 1 dell'articolo 4 in esame proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione.

La disposizione in esame interviene sul procedimento di approvazione del bilancio preventivo degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al D.lgs. 13 settembre 1946, n. 233, prorogando per la prima volta il termine per la presentazione dello stesso, in considerazione del breve periodo di tempo disponibile per convocare le Assemblee ed approvare il bilancio nei termini di legge (31 dicembre 2023), dato anche l'elevato numero di iscritti ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari.

La legge istitutiva degli ordini professionali, il citato D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in ogni provincia, con un albo permanente per ciascun ordine o collegio, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

L'articolo 3 della L. n. 3 del 2018 che ha, tra l'altro, disposto norme di delega per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin), ha operato una revisione della disciplina di tali professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13settembre1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con l'obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.lgs. n. 206/2007, che riguarda, tra l'altro, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. La norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo inquanto le attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.

È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all'anno successivo ed il conto consuntivo, che si chiudono entro l'anno solare in corso.

Articolo 4, comma 4 ***(Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)***

Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati64 - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

In particolare, il comma in esame modifica la lettera *a)* dell'articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022.

La disposizione oggetto di novella - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) -

consentiva che, ancora fino a tutto il biennio 2022-2023, gli enti ed aziende del SSN conferissero incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie richiamate, nonché nel rispetto di determinate condizioni.

In virtù della prima modifica introdotta dal comma in esame, il conferimento dei predetti incarichi resta possibile anche nell'anno 2024.

In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, oltre che ai medici specializzandi predetti.

Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie), fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2024 (termine così ampliato dalla seconda modifica introdotta dal comma in esame).

Le facoltà anzidette sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Articolo 4, comma 6 ***(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)***

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).

Il presente comma 6 specifica che:

- la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale;
- si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103. Si ricorda che, in base alla disciplina transitoria oggetto della proroga in esame, il cumulo era finora ammesso, con riferimento, dunque, agli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2024.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da
Barbara Mangiacavalli

CN = Barbara Mangiacavalli
C = IT

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.